

Prot. 1326 del 31/05/2018

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI, FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DOMICILIARI, GESTITI IN FORMA INDIRECTA IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016

(D.G.R. N. 662/2016 E DELIBERAZIONE REGIONALE 104/2017)

Vista la Legge 8 Novembre 2000, n 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali";

Vista la Legge Regione Lazio 10 Agosto 2016, n 11 "Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di Interventi e Servizi Sociali, anno 2016";

Visto il D.M. 26 Settembre 2016 "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, per l'anno 2016";

Vista la D.G.R. 662/2016 "Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, anno 2016...." ai sensi del D.M. di cui sopra;

Vista la Deliberazione regione Lazio n 104 del 07/03/2017 recante "Linee Guida operative agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle persone non autosufficienti, in condizioni di Disabilità Gravissima";

Art. 1 REQUISITI DI ACCESSO

La concessione di Contributi Economici è destinata a persone che si trovino in condizione di Disabilità Gravissima, ovvero persone beneficiarie dell'Indennità di Accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque, definite Non Autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, e per le quali si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4 ;
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di

lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

Coloro che, alla data di pubblicazione del seguente bando, avessero in essere un progetto individualizzato che prevedesse forme di assistenza, con risorse provenienti dal Fondo per la Disabilità Gravissima, relativo ad annualità precedenti, potranno comunque presentare nuova istanza e, nel caso in cui, risultando vincitori, l'entità dell'importo dell'Assegno di Cura o del Contributo di Cura per l'anno 2017, fosse maggiormente favorevole per i beneficiari, questi potranno rinunciare al progetto in essere ed accettare la nuova proposta progettuale, di contro, potranno scegliere di mantenere gli interventi già attivati, sino ad esaurimento risorse, ed essere inseriti nel progetto 2017 in un momento successivo.

Art. 2 ASSEGNI DI CURA

Il riconoscimento del contributo economico, denominato *Assegno di Cura* è finalizzato all'acquisto di prestazioni rese da personale qualificato scelto direttamente dall'assistito e dalla famiglia, volto a compensare, in modo totale o parziale, le spese che la famiglia sostiene per la cura e l'assistenza a persone non autosufficienti.

Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini, come individuati nell'art. 433 del Codice Civile.

Per l'attuazione dell'intervento assistenziale è necessario che:

- i soggetti pubblici competenti, nell'ambito degli interventi di integrazione e sostegno sociale, predispongano appositi interventi di carattere economico finalizzati all'assunzione di un assistente alla persona sulla base di un piano personalizzato di assistenza;
- le prestazioni rese dall'assistente siano oggetto di un apposito rapporto di lavoro a norma di legge, nel rispetto degli inquadramenti previsti, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
- la responsabilità della scelta dell'assistente alla persona, degli obblighi e degli adempimenti derivanti della gestione del rapporto di lavoro sia esclusivamente della persona che firma il contratto;
- il beneficiario del finanziamento (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) sia consapevole che l'assunzione dell'assistente alla persona è un atto tra privati, che comporta l'impegno a carico del datore di lavoro di assolvere gli adempimenti conseguenti al contratto instaurato tra cui, in particolare, il pagamento del corrispettivo ed il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali.

Per quanto attiene i requisiti di professionalità degli operatori che possono fornire assistenza alle persone nelle condizioni di disabilità gravissime, si riportano le disposizioni di cui alla lettera C.2 del succitato Allegato:

- operatore sociosanitario (OSS);
- assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
- operatore socioassistenziale (OSA);
- operatore tecnico ausiliario (OTA);
- assistente familiare (DGR 607/2009);
- diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari.

Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o per persone anziane, che si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati nel rispetto della tempistica prevista. Il mancato conseguimento del titolo nell'arco temporale indicato fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie di questa forma di assistenza.

La verifica dei requisiti professionali, il loro permanere nel corso del rapporto di lavoro così come la valutazione di eventuali inadempienze o responsabilità dell'assistente alla persona è rimessa all'ambito territoriale che può disporre la decadenza o la cancellazione dal registro.

La persona destinataria dell'intervento (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) sottoscrive, unitamente al piano personalizzato integrato di assistenza (PAI), un apposito **atto di**

impegno predisposto dal soggetto pubblico competente (ambito territoriale) conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 233/2016. La persona destinataria dell'intervento (o chi ne fa le veci ai sensi di legge), beneficiario dell'Assegno di Cura sarà tenuto a presentare, con cadenza bimestrale, una rendicontazione delle spese sostenute con il contributo concesso.

L'assegno di cura non è cumulabile con altri interventi di assistenza, componente sociale, a domicilio già attivi in favore del cittadino e coperti da risorse regionali, se non in termini di possibile implementazione delle ore di copertura assistenziali necessarie a seguito di rivisitazione del PAI a tutela della persona.

Art. 3 DETERMINAZIONE IMPORTO ASSEGNI DI CURA

Il sostegno economico, di durata *annuale*, sarà erogato agli aventi diritto fino alla concorrenza delle risorse disponibili in ambito distrettuale, tenendo conto degli importi minimi e massimi e dei criteri di priorità nell'accesso indicati con il presente atto.

L'*importo* minimo da erogare viene fissato in euro 800,00 mensili per ciascuna persona nelle condizioni di disabilità gravissima.

L'importo suindicato può essere graduato fino ad un massimo mensile di euro 1.200,00, in sede di definizione del PAI, sulla base dei diversi interventi programmati, del contesto relazionale ed ambientale, del supporto riconducibile alla rete familiare e/o informale esistente, delle condizioni di autonomia finanziaria (economiche) oggetto di valutazione multidimensionale attraverso la scheda S.Va.M.Di, somministrata dall'Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM).

Tale valutazione costituisce, infatti, il presupposto stesso per considerare adeguato o meno l'intervento a domicilio attuato attraverso la scelta di un assistente alla persona.

Nell'accesso all'assegno di cura, si indicano quali *criteri di priorità*:

- la continuità per i soggetti già presi in carico semprechè la condizione di disabilità gravissima risponda ai nuovi criteri di compromissione funzionale di cui all'art. 3 del *decreto*;

- l'ampliamento alla nuova utenza individuata come beneficiaria dal *decreto*, per la quale sussiste

un preciso obbligo di inserimento nelle programmazioni regionali degli interventi ai sensi dell'art.3 comma 4 del *decreto*;

- la valutazione dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità, secondo il DPCM del 5 dicembre 2013, n.159 avente ad oggetto il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E)" e la legge 26 maggio 2016, n.89;

- l'implementazione delle ore di assistenza necessarie a seguito di rivisitazione del PAI integrato. Il percorso di accesso all'assegno di cura si avvale del modello proprio della Regione Lazio in ordine all'assetto organizzativo del sistema territoriale dei servizi (ambito distrettuale/comune di residenza/municipio/ASL), in particolare, di quelli rivolti alle persone non autosufficienti.

I **Punti Unici di Accesso** (PUA), con la loro articolazione organizzativa, costituiscono la sede privilegiata per l'informazione, l'orientamento e la presentazione della richiesta.

Per quanto attiene le modalità di erogazione dell'assegno di cura, il soggetto competente procederà mediante **bonifico bancario in favore della persona assistita**.

I richiedenti potranno presentare istanza presso l'Ufficio Servizi Sociali della VII Comunità Montana oppure presso l'Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di Residenza, compilando apposito modulo di domanda.

Art. 4 CONTRIBUTO DI CURA (CAREGIVER)

Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o, comunque, in condizione di necessario ausilio di lunga durata non in grado di prendersi cura di sé.

L'attività di cura ed assistenza quotidianamente prestata dalla figura del caregiver favoriscono sicuramente il mantenimento dell'assistito nel contesto familiare e relazionale e la sua permanenza al domicilio, nonostante la complessità ed intensità assistenziale legata alla compromissione funzionale a carattere permanente.

L'UVM integrata con l'assistente sociale designato dall'ambito territoriale, cui è rimessa la valutazione multidimensionale del bisogno in sede di definizione del PAI, riconosce formalmente la figura del *caregiver* familiare, convivente con la persona assistita, stabilisce il **contributo di cura** e le attività richieste allo stesso che concorre all'attuazione delle cure domiciliari previste dal PAI.

Il caregiver deve rapportarsi, in modo continuo, con gli altri operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali e deve confrontarsi costantemente, oltretutto con un referente per l'assistenza sanitaria, anche con il responsabile del PAI che diventa figura di riferimento per il caregiver.

Il **contributo di cura** è riconosciuto ed erogato alla persona in condizione di disabilità gravissima nella misura di 700,00 euro mensili per l'arco temporale di un anno.

Per quanto attiene le modalità di erogazione del contributo, il soggetto competente procederà **mediante bonifico bancario in favore della persona assistita**.

Il contributo di cura è cumulabile con pensioni, indennità di accompagnamento ed ogni altro assegno riconosciuto a carattere previdenziale e/o assicurativo; non è cumulabile, invece, con l'assegno di cura previsto per l'intervento di assistenza alla persona (punto C.2 DGR 233/2016) e con altri interventi di assistenza, componente sociale, a domicilio già attivi in favore del cittadino e coperti da risorse regionali.

Il contributo di cura è finalizzato a prevenire e/o contrastare possibili forme di disagio economico derivanti dall'assunzione dell'onere di cura da parte del caregiver che comporta, necessariamente, un cambiamento di condizione e di ruolo professionale a cui, spesso, sono connessi anche importanti risvolti di natura economica per il nucleo familiare.

E' previsto, in tal senso, un budget di 1.200,00 euro annui per ciascun utente beneficiario del contributo di cura, nella disponibilità dell'ambito territoriale, che può essere utilizzato per la copertura dei costi relativi all'impiego di personale qualificato per la sostituzione temporanea del caregiver familiare nel caso di:

- **interventi di sollievo programmati** in fase di definizione ed attuazione del PAI al fine di sostenere il *caregiver* familiare nella ricerca e nel mantenimento del benessere, dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico (rischi burnout);
- **interventi di sollievo di emergenza** (malattia, ricovero, assenza forzata, ecc.) al fine di permettere al *caregiver* familiare di affrontare nel modo

Art. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata compilando il modello predisposto, reperibile presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni del Distretto, presso il Distretto Sanitario di S.Elpidio, oppure sul sito internet www.saltocicolano.it.

Il modello di domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal richiedente ed inviato presso la VII Comunità Montana Salto Cicolano entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.06.2018.

Modalità di invio

- Raccomandata A/R all'indirizzo: VII Comunità Montana Salto Cicolano, via del Lago 12 - 02025 Fiumata (Ri), farà fede il timbro postale
- Posta Certificata all'indirizzo: saltocicolano@pec.it
- Consegnata a mano presso l'Ufficio protocollo del proprio Comune di Residenza o Presso l'Ufficio Protocollo della VII Comunità Montana (farà fede la data di protocollo dell'Ufficio che riceve l'istanza).

Documentazione da allegare alla domanda (una delle seguenti):

- Documentazione rilasciata dall' Ente competente, dove sia riconosciuto il diritto all'Indennità di Accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, così come modificata ed integrata dalla Legge 508/88;
- Documentazione rilasciata dall' Ente competente, dove sia riconosciuto il diritto all'Assegno per l'assistenza personale e continuativa ai sensi della Legge 222/84, art. 5;
- Documentazione rilasciata dall' Ente competente, dove sia riconosciuto il diritto all'Assegno per l'assistenza personale e continuativa ai sensi del DPR 1124/65 - art. 66;
- Documentazione rilasciata dall' Ente competente, dove sia riconosciuta la condizione di invalidità sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla Legge 296/2006;
- Documentazione rilasciata dall' Ente competente, dove sia riconosciuta la condizione di superinvalidità, di cui al DPR 834/81.

Al documentazione da allegare necessariamente:

- Documentazione sanitaria, rilasciata di un Medico Specialista di un Servizio Sanitario Pubblico, in cui si attesti la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'art. 1 del presente Bando - Lett. dalla a) alla i);
- ISEE socio-sanitario riferito al nucleo familiare del beneficiario, ai sensi della normativa vigente;
- Copia del documento di identità e del Codice Fiscale in corso di validità del richiedente e del destinatario dell'intervento.

Art. 6 ISTRUTTORIA

La VII Comunità Montana Salto Cicolano procederà all'espletamento della prima fase istruttoria delle istanze pervenute; ovvero alla verifica amministrativa circa la regolarità nei termini di presentazione delle istanze e per quanto attiene al controllo della validità relativa alla documentazione allegata, ai fini della determinazione dell'ammissibilità delle richieste.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Ridolfi, Responsabile dei Servizi Sociali dell'Ente Capofila. A fronte di dichiarazioni non veritiere, il richiedente decade dal diritto di fruire dei benefici oggetto del presente avviso e l'Amministrazione comunitaria segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale sussistenza dei reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.), truffa ai danni dello Sato o di altro Ente Pubblico (art. 460 c.p.) nonché di ogni altra ipotesi di reato.

La verifica dei requisiti di accesso alle prestazioni, il posizionamento in graduatoria degli aventi diritto , nonché l'elaborazione del Piano Assistenziale Individualizzato, condiviso con la famiglia, competerà alla UVM (Unità Valutativa Multidisciplinare) con componenti

del personale sanitario e sociale, attraverso la somministrazione di sistemi di valutazione appositamente preposti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

Art. 7 ESITO DELLE DOMANDE

L'Esito della domanda sarà reso noto a tutti gli interessati mediante apposita comunicazione scritta.

Art. 8 GRADUATORIA

LA GRADUATORIA VERRA' PUBBLICATA PRESSO L'Albo Pretorio della VII Comunità Montana Salto Cicolano, Ente Capofila del Distretto Rieti 4, la stessa graduatoria sarà considerata definitiva trascorsi giorni 30 senza che siano pervenute richieste di riesame della domande escluse.

IL RESPONSABILE DELL'UDP
DISTRETTO RI/4
D.SSA SILVIA RIDOLFI